



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC**

Ufficio federale delle strade USTRA

Berna, 7 marzo 2025

Commenti alla modifica dell'ordinanza per gli autisti (OLR 1) – Nuove regole per le corse circolari

Commenti alla modifica dell'ordinanza per gli autisti (OLR 1) – Nuove regole per le corse circolari

1. Situazione iniziale e punti essenziali del progetto

Il 2 maggio 2024 l'UE ha pubblicato le prescrizioni in materia di «interruzioni» (pause) minime e di periodi di riposo durante il «trasporto occasionale di passeggeri» (corse circolari)¹. Le relative modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006 riguardante la durata del lavoro, della guida e del riposo, che è parte dell'Accordo sui trasporti terrestri tra la Svizzera e l'UE (ATT; RS 0.740.72), sono entrate in vigore il 22 maggio 2024.

Soprattutto in considerazione dell'ATT e dell'importanza del trasporto stradale internazionale, in Svizzera dovrà essere applicata una regolamentazione analoga a quella dell'UE. Nell'OLR 1 sono pertanto introdotte le seguenti possibilità per le corse circolari:

1. gli autisti avranno maggiore flessibilità nella gestione delle pause, ossia potranno suddividere quella di almeno 45 minuti, prescritta dopo 4,5 ore di guida, in due pause di almeno 15 minuti ciascuna, purché la somma delle stesse non sia inferiore a 45 minuti;
2. nel caso di corse circolari di almeno sei oppure otto giorni, il periodo di riposo giornaliero potrà essere rinviato di un'ora, rispettivamente una o due volte, purché nella giornata in questione il tempo di guida non superi le sette ore;
3. i conducenti di veicoli immatricolati in Svizzera potranno effettuare il riposo settimanale obbligatorio trascorsi 12 giorni anziché sei anche nei trasporti nazionali, così come previsto attualmente per quelli internazionali.

Le corse circolari con veicoli immatricolati all'estero e passeggeri saliti e scesi in Svizzera rimangono vietate in ragione del divieto di cabotaggio.

2. Commenti ai singoli articoli

Art. 11a

Rubrica: i conducenti di veicoli immatricolati in Svizzera potranno beneficiare anche nel traffico nazionale delle possibilità previste per le corse circolari, finora applicabili solo ai trasporti internazionali. Data l'introduzione di nuovi capoversi contenenti ulteriori deroghe, la rubrica è semplificata e diventa «Disposizioni speciali per corse circolari».

Cpv. 1 lett. a: il termine «transfrontaliera» è eliminato in modo da rendere chiaro il fatto che la regolamentazione sulle corse circolari in quest'articolo si applica sia ai trasporti internazionali sia a quelli nazionali.

Cpv. 1 lett. b: la lettera b vigente è abrogata, dal momento che le novità previste dall'OLR 1 varranno anche per i conducenti che effettuano corse circolari sul territorio nazionale con veicoli immatricolati in Svizzera. Questo tipo di trasporti con salita e discesa di passeggeri in Svizzera continua a essere vietato ai veicoli immatricolati all'estero in ragione del divieto di cabotaggio (art. 14 ATT).

La nuova lettera b riprende il testo della lettera c vigente.

Cpv. 2: rimane invariato.

¹[GU L 2024/1258 del 2.5.2024](#)

Cpv. 3: durante le corse circolari i conducenti potranno suddividere la pausa di almeno 45 minuti prescritta ogni 4,5 ore di guida (art. 8 cpv. 1 OLR 1) in due pause di almeno 15 minuti ciascuna, purché la loro somma non sia inferiore a 45 minuti. Si tratta di un'ulteriore flessibilizzazione della possibilità vigente di suddividere la pausa di 45 minuti in una di 15 minuti seguita da un'altra di 30 minuti.

Cpv. 4: riprende il testo del capoverso 3 vigente.

Cpv. 5: in deroga all'articolo 9 capoverso 1, nel caso di una singola corsa circolare della durata di almeno sei periodi consecutivi di 24 ore i conducenti potranno effettuare il riposo giornaliero entro 25 ore dalla fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale al massimo una volta.

Nel caso di una singola corsa circolare della durata di almeno otto periodi consecutivi di 24 ore i conducenti, sempre in deroga all'articolo 9 capoverso 1, potranno effettuare il riposo giornaliero entro 25 ore dalla fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale al massimo due volte.

In ogni caso il tempo di guida giornaliero non deve superare le sette ore né deve essere compromessa la sicurezza stradale.

Art. 17 cpv. 5

Durante i trasporti internazionali, i conducenti che hanno effettuato una corsa circolare nel traffico interno o transfrontaliero usufruendo delle deroghe di cui all'articolo 11a OLR 1, in occasione di un successivo servizio di trasporto transfrontaliero ordinario soggetto all'OLR 1 dovranno avere con sé il foglio di viaggio di cui all'articolo 41 dell'ordinanza del 4 novembre 2009² sul trasporto di viaggiatori, in originale o in copia cartacea o elettronica. Tale documento varrà come prova, prescritta dall'UE, della fruizione delle suddette deroghe durante corse circolari precedenti e spiegazione dei conseguenti messaggi di errore visualizzati alla lettura dei dati degli ultimi 56 giorni nel corso di controlli stradali. La presenza a bordo di una copia del foglio di viaggio sarà obbligatoria finché i tachigrafi non saranno in grado di distinguere le corse circolari dagli altri trasporti di persone.

Art. 19 cpv. 4

Nella versione francese è apportata una modifica puramente formale.

Art. 21 cpv. 1

Il presente capoverso deve riportare le infrazioni alle prescrizioni materiali sulla durata del lavoro, della guida e del riposo disciplinate negli articoli 5–11 nonché negli articoli 11a capoverso 2 e 12 capoverso 1^{ter} OLR 1. Poiché l'elenco vigente menziona solo gli articoli 5–11, è integrato con gli articoli 11a capoverso 2 e 12 capoverso 1^{ter}.

Fatta eccezione per i rispettivi capoversi 2 e 1^{ter}, gli articoli 11a e 12 OLR 1 non devono essere riportati nell'articolo 21 capoverso 1 OLR 1. La fruizione delle deroghe ivi disciplinate da parte di una persona non autorizzata non costituisce una violazione dell'articolo 11a o 12 OLR 1, ma delle disposizioni sui periodi di lavoro, guida e riposo di cui agli articoli 5–11 OLR 1, già indicate nell'articolo 21 capoverso 1 OLR 1.

Nella versione francese è inoltre apportata una modifica puramente formale al capoverso 1.

3. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche sono compatibili con gli impegni internazionali. Nell'UE le prescrizioni sulle corse circolari («trasporto occasionale di passeggeri») sono entrate in vigore il 22 maggio 2024, 20 giorni dopo la pubblicazione. La presente proposta garantisce un'introduzione tempestiva in Svizzera, in modo da evitare problemi a livello esecutivo nel traffico transfrontaliero e distorsioni della concorrenza nel traffico nazionale. Gli adattamenti del regolamento (CE) n. 561/2006 potranno poi essere recepiti nell'ATT.

4. Basi giuridiche

I riferimenti giuridici della presente revisione sono costituiti dagli articoli 56 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) nonché dagli articoli 6 e 52 capoverso 6 ATT.

² RS 745.11